



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di porto
Gaeta

ORDINANZA

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Gaeta:

- VISTA la propria ordinanza n. 06/98 in data 26.02.1998 e ss.mm. e ii., recante l'approvazione del "Regolamento accosti nel porto e nella rada di Gaeta";
- VISTA l'art. 3 della propria ordinanza n. 04/2008 in data 25.01.2008 che modifica l'art. 20 della su citata ordinanza;
- VISTA la legge 84/94 e ss.mm. e ii. recante "Riordino della legislazione in materia portuale;
- VISTE le risultanze della riunione tenutasi in data 11.08.2023 presso la sede della Capitaneria di porto di Gaeta alla quale hanno preso parte i rappresentanti dei servizi tecnico-nautici operanti presso il sorgitore di Gaeta;
- CONSIDERATI i pareri favorevoli espressi in sede di riunione dai rappresentanti dei servizi tecnico-nautici operanti presso il sorgitore di Gaeta;
- RITENUTO NECESSARIO al fine di garantire la piena operatività dello scalo marittimo di Gaeta, procedere alla modifica dell'art. 20 ("Ormeggi notturni") del citato Regolamento Accosti del porto di Gaeta, in considerazione dei lavori di miglioramento che si sono susseguiti presso gli arredi portuali insistenti nell'area del porto commerciale di Gaeta successivamente all'emanazione delle ordinanze su richiamate;
- VISTI gli articoli 17, 62, 80 e 81 del codice della navigazione, nonché l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Art. 1

L'articolo 3 dell'Ordinanza n. 04/2008 in data 25.01.2008 è abrogato.

Art. 2

L'articolo 20 ("Ormeggi notturni") dell'Ordinanza 06/98 in data 26.02.1998 è così modificato:

"Ormeggi notturni nel porto commerciale di Gaeta e presso la banchina Caboto".

- 1 Banchina di RIVA:** è consentito l'ormeggio notturno alle navi aventi lunghezza massima non superiore a 95 (novantacinque) metri. Per navi la cui lunghezza è compresa tra 90 (novanta) e 95 (novantacinque) metri è necessario l'uso di n. 1 (uno) rimorchiatore ad eccezione di ulteriori richieste del pilota in servizio;
- 2 Banchina SALVO D'ACQUISTO:** è consentito l'ormeggio notturno alle navi aventi lunghezza massima non superiore a 130 (centotrenta) metri con le stesse prescrizioni dell'ormeggio diurno, ad eccezione di ulteriori richieste del pilota in servizio;

- 3 Banchina CICONARDI:** è consentito l'ormeggio notturno alle navi aventi lunghezza massima non superiore a 130 (centotrenta) metri con le stesse prescrizioni dell'ormeggio diurno, ad eccezione di ulteriori richieste del pilota in servizio;
- 4 Banchina CABOTO:** è consentito l'ormeggio notturno alle navi aventi una lunghezza massima di 90 (novanta) mt. con le stesse prescrizioni dell'ormeggio diurno, ad eccezione di ulteriori richieste del pilota in servizio.

Art. 3

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, a norma dell'art. 1164 e 1231 del codice della navigazione e/o del decreto legislativo 171 del 2005 e s.m.i., e saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente degli eventuali danni a persone e cose che dalla condotta trasgressiva possano derivare.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto di Gaeta e dell'Ufficio locale marittimo di Formia, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/gaeta, nonché l'opportuna diffusione alle altre Amministrazioni interessate al demanio marittimo, ovvero alle Forze dell'Ordine presenti nel territorio del Circondario marittimo di Gaeta.

Il presente provvedimento, emanato ai soli fini di sicurezza della navigazione, non esime il richiedente dal munirsi di ogni eventuale provvedimento autorizzatorio di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

Gaeta, (vedasi protocollo informatico)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Angelo NAPOLITANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.
--

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell'art. 32 co.1 della Legge 69/2009 mediante l'inserimento nel sito istituzionale della Capitaneria di Porto di Gaeta.
